



COMUNE DI LADISPOLI

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

AREA III – SETTORE I

Lavori Pubblici - Idrico Integrato – Igiene Urbana

Piazza Giovanni Falcone 1-00055 Ladispoli

PEC: comunediladispoli@certificazioneposta.it

servizio di trattamento e recupero della frazione di rifiuto urbano

EER 20.03.07 “ingombranti”

periodo 01/01/2022 – 31/12/2024

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

Art. 1 - Oggetto e Importo dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto il **servizio di trattamento e recupero del rifiuto urbano EER 20.03.07 "ingombranti"**, nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2024.

Tale rifiuto proviene dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani del Comune di Ladispoli effettuato tramite isola ecologica e raccolta domiciliare.

Il Gestore del Servizio di Igiene Urbana del Comune di Ladispoli è la ditta Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l. con sede legale in Avezzano (AQ) via T.A Edison n. 2, il quale effettuerà, tra l'altro, il trasporto dei rifiuti dal Comune di Ladispoli all'impianto di trattamento.

Il quantitativo e l'importo contrattuali di seguito specificati, sono stati stimati sulla scorta dei dati storici disponibili all'Ente:

EER		Stima QUANTITA da trattare (+/- 20%)	Corrispettivo unitario stimato €/ton	Importo stimato Appalto (*)
20.03.07	RIFIUTI INGOMBRANTI	550 Ton./anno	175,00 €/ton	288.750,00 €

(*) - di cui € 24.610,56 per costi della manodopera (ex art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento del Servizio (preventivati dalla Stazione Appaltante). Per il calcolo vedi tabella allegata.

Tutti gli importi sono al netto dell'IVA.

L'Offerta sarà determinata come di seguito specificato:

$$**\text{Offerta} = (A + B) \times C$$

(A) = tariffa offerta dall'impianto per ogni tonnellata di rifiuto conferito da esprimere in euro/tonnellata;

(B) = spese di trasporto pari a 0.19 €/t*km per ogni km eccedente i 300 km "calcolati secondo il percorso stradale più breve tra il punto di partenza (sede del comune di Ladispoli) ed il punto di arrivo (sede dell'impianto) nel sito (<http://www.tuttocitta.it/percorso/>) selezionando nel campo opzioni "percorso più veloce" e "mezzo pesante".

(C) = 1.650 (550 ton/anno x 3 anni).

**** Il valore del campo "offerta" da determinare come sopra specificato, non potrà superare il valore massimo di € 288.750,00. Eventuali valori "offerta" maggiori di € 288.750,00 saranno pertanto ritenuti non validi e quindi esclusi dall'affidamento.**

In esecuzione all'art. 181 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, atteso che la norma, in tema di rifiuti oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero, ammette la libera circolazione sul territorio nazionale, ma esprime il proprio favore per il principio di prossimità agli impianti di recupero, il quale è funzionale alla riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla movimentazione dei rifiuti, in caso di parità tra due o più offerte, l'appalto verrà affidato alla ditta con impianto di trattamento più vicino a questo Comune.

Relativamente alla frazione estranea, l'Appaltatore dovrà procedere alla separazione, gestione e trasporto, nonché a quant'altro necessario e previsto per legge, senza richiedere ulteriori somme al Comune. Eventuali frazioni recuperabili e sovralli rimarranno nella piena e totale disponibilità dell'Appaltatore.

I quantitativi dei rifiuti riportati nel presente Capitolato devono considerarsi previsionali e non vincolanti. L'Appaltatore quindi, per il mancato raggiungimento dei quantitativi e/o importo

contrattuale di cui trattasi, non potrà rivendicare alcun diritto di riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune di Ladispoli, in quanto trattasi di servizio a misura come definito all'art. 3 lett. eeeee) del d.lgs. 50/2016.

L'Appaltatore deve garantire la ricezione ed il trattamento dei rifiuti EER 20.03.07 di tutta la quantità prodotta, in tutti i periodi dell'anno.

Nella formulazione dell'offerta, si dovrà considerare che la produzione dei rifiuti EER 20.03.07 è soggetta a fluttuazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito i conferimenti effettuati da gennaio 2020 dei rifiuti EER 20.03.07-20.01.11:

	QUANTITÀ (tonnellate)	
	Anno 2020	Anno 2021
Gennaio	37,31	35,82
Febbraio	49,28	40,48
Marzo	14,66	54,76
Aprile	2,96	43,62
Maggio	48,12	49,12
Giugno	59,88	52,70
Luglio	56,30	44,56
Agosto	47,48	45,94
Settembre	57,26	-----
Ottobre	64,78	-----
Novembre	63,86	-----
Dicembre	43,86	-----
	545,75 ton	367,00 ton

Nel corso di validità del contratto, non è consentito l'utilizzo di impianto diverso da quello indicato in sede di offerta, salvo motivi di forza maggiore. Qualora fosse necessario modificare l'impianto di conferimento, la sostituzione dovrà essere autorizzata dal Comune di Ladispoli e non dovrà comportare oneri aggiuntivi.

Art. 2 – Soggetti ammessi e adempimenti

Gli impianti ammessi a presentare offerta, devono essere in possesso, tra l'altro, di specifica autorizzazione per i servizi richiesti per il trattamento e recupero (all'allegato C parte IV del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.), del rifiuto EER 20.03.07 con le seguenti modalità alternative:

- Autorizzazione semplificata art. 216 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/13;
- Autorizzazione Ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Eventuali analisi necessarie, anche per la caratterizzazione del rifiuto, dovranno essere effettuate a cura e spese dell'Appaltatore e tempestivamente trasmesse al Comune.

L'impianto dovrà garantire l'apertura per tutti i giorni dell'anno tranne i festivi.

L'impianto dovrà garantire nei giorni calendarizzati e con congruo anticipo al Gestore dei servizi di

Igiene Urbana, una fascia oraria minima adeguata all'esigenza del servizio del territorio del Comune di Ladispoli al fine del corretto espletamento delle operazioni di conferimento.

In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell'impianto di cui sopra, l'Appaltatore dovrà garantire in ogni caso il ritiro del rifiuto presso l'impianto o altri impianti precedentemente individuati senza alcun aggravio per il Comune. Inoltre dovrà:

- comunicare entro le successive 24 ore l'impianto o gli impianti alternativi debitamente autorizzati dall'Autorità competente che verranno utilizzati;
- il provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle attività di trattamento nonché la convenzione stipulata tra il gestore dell'impianto e l'Appaltatore dalla quale risulti la possibilità dell'Appaltatore di avvalersi di tali impianto nei limiti di quanto previsto dal presente Capitolato.

L'appaltatore dovrà fornire l'omologazione della pesa e le relative risultanze dei controlli periodici previsti per legge prima dell'inizio del servizio, e comunque, ogni qualvolta il Comune di Ladispoli ne farà richiesta.

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione rifiuto) ed al momento dell'accesso all'impianto di destinazione finale dovrà essere registrato tramite pesatura. La copia di tale documento timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di conferimento e completo di indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmesso al gestore del servizio di Igiene Urbana entro sette giorni dalla data di conferimento anche a mezzo PEC o email agli indirizzi che saranno forniti in fase di avvio di esecuzione del contratto.

La mancata e/o tardiva riconsegna del documento completo in ogni sua parte comporterà, fermo restando le conseguenze e le responsabilità comunque derivanti per l'inosservanza di norme di legge, l'esclusione dalla contabilizzazione e dalla possibilità di fatturazione e quindi dal pagamento del rifiuto prelevato c/o il Comune di Ladispoli.

Eventuali interruzioni o sospensioni della raccolta del rifiuto presso il Comune di Ladispoli, indipendentemente dalla causa, non daranno alla ditta appaltatrice alcun diritto a compensi ed indennizzi supplementari od integrativi di sorta.

Art. 3 - Durata dell'Appalto

Il contratto ha una durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di inizio del servizio che si presume avverrà il 01/01/2022.

Il contratto non potrà terminare anticipatamente in caso di raggiungimento e/o contabilizzazione dell'importo oggetto di contratto. È vietato il tacito rinnovo.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 120/2020 *“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;”*

Qualora allo scadere del presente appalto non saranno state completate le fasi di aggiudicazione della nuova procedura di affidamento, il Comune di Ladispoli si riserva la facoltà di prorogare il contratto ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016, e pertanto l'Appaltatore dovrà garantire l'espletamento del servizio fino alla data di assunzione da parte della Ditta subentrante. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo appalto.

Art. 4 - Verifica delle prestazioni e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente. Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle *“Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*. Trattandosi di appalto a misura sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato.

Per l'esecuzione del servizio sarà pagato all'appaltatore un corrispettivo mensile posticipato pari al prodotto del quantitativo mensile (ton.) di rifiuto conferito per il corrispondente importo unitario (€/ton.) di aggiudicazione.

La fattura sarà liquidata entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione, previo accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità e rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

L'effettuazione dei pagamenti resta subordinata all'invio della fattura mensile del servizio espletato, nonché della comunicazione dell'elenco pesi e dei formulari relativi al mese di riferimento.

La fatturazione delle prestazioni effettuate dall'appaltatore sarà effettuata al Comune di Ladispoli in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55).

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato, da parte del Comune, di qualsiasi spesa ed onere inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato di appalto senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Ciascun pagamento è subordinato:

- all'acquisizione del D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità Contributiva, da parte del Comune, da cui risulti la regolarità dell'appaltatore e del subappaltatore;
- insussistenza di inadempimenti da parte dell'appaltatore dell'obbligo di versamento a seguito di notifica di cartelle esattoriali accertati da Equitalia Servizi ex art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del D.P.R. 602/73 *“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”* e del D.M. 18/01/2008, n. 40 *“Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Nel caso di ritardato pagamento oltre i termini come sopra stabiliti, fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 *“Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”*, non potrà far sorgere in capo all'appaltatore alcun diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.

Non si darà seguito alla richiesta di pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate dal Comune, risulteranno non svolti.

Non sarà corrisposta alcuna anticipazione del corrispettivo.

Non è configurabile l'inadempimento né la messa in mora del Comune, qualora questo non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo entro la scadenza fissata da contratto, se le motivazioni del ritardo siano imputabili esclusivamente all'appaltatore.

Si precisa che in base alla vigente normativa *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* della Legge n. 136/10 e s.m.i. per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell'art.3 della citata legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai

lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art.3 della citata legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (cd "obbligo di tracciabilità") o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art.3 comma 8 della legge n. 136/10 e s.m.i., l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appalto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui, per inadempimento dell'appaltatore, le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa. L'appaltatore si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti da sottoscrivere "a valle" con i suoi subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, ai sensi del comma 9 dell'art.3 della L. n. 136/10 e s.m.i., una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'impegno a seguire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/10 s.m.i. e la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa. L'appaltatore si obbliga a consentire al Comune di verificare che tali contratti "a valle" contengano, pena la nullità assoluta, il predetto impegno.

L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della legge n. 136/10 e s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il C.I.G. (Codice Identificativo Gara).

L'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dall'accensione e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi (comma 7 art. 3, della legge n. 136/10 s.m.i.).

Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all'appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore al Comune il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Art. 5 - Revisione e adeguamento del Corrispettivo

La tariffa richiesta dall'impianto, espressa in euro/tonnellata, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto rimarrà fissa e invariabile per il primo anno di durata del contratto.

Successivamente sarà aggiornata annualmente sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito all'anno precedente per l'indice dei prezzi al consumo per famiglie, operai ed impiegati (indice FOI). Pertanto l'aggiornamento della tariffa di conferimento potrà decorrere dalla prima mensilità di ciascun anno, a partire dal secondo anno di contratto.

La richiesta di revisione, corredata dai conteggi revisionali, dovrà essere trasmessa dall'appaltatore al comune, a mezzo pec, entro il 31 marzo di ciascun anno, pena decadenza di tale diritto, e dovrà essere riferita soltanto all'anno precedente.

Il Comune attiva quindi il procedimento di verifica e accertamento, e emette l'atto definitivo di approvazione dell'adeguamento della tariffa entro 90 giorni. La fatturazione della tariffa revisionata potrà avvenire solo dopo l'approvazione da parte del comune.

L'Appaltatore non potrà richiedere aggiornamenti della tariffa per frazioni di anno ma solo ad annualità conclusa.

La tariffa di conferimento non può essere soggetta ad altre richieste di variazione in aumento, con ciò espressamente derogando all'art. 1664 del codice civile.

Art. 6 - Sospensione totale o parziale delle prestazioni contrattuali. Cause di forza maggiore

Devono intendersi circostanze non imputabili all'Appaltatore e quindi cause di forza maggiore che determinano in tutto o in parte l'impossibilità di detto ritiro e/o di funzionamento dell'Impianto anche quelle che a titolo esemplificativo di seguito si elencano:

- Scioperi. In caso di sciopero il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive. Non sono considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
- Guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- Blocchi o embarghi;
- Fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, cedimenti, incendi, inondazioni o precipitazioni atmosferiche, accumuli di neve o ghiaccio;
- Esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

Al verificarsi dell'ipotesi di cui ai precedenti commi, l'Appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione, a mezzo PEC, al Comune, di conseguenza, procederà alla immediata sospensione dei conferimenti fino al ripristino, ove possibile, delle condizioni per il conferimento dei rifiuti presso l'Impianto. L'Appaltatore comunicherà con le medesime modalità l'avvenuto ripristino.

Nulla è rispettivamente dovuto, a qualsivoglia titolo, durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo.

Art. 7 - Cessione dei crediti

Le Parti convengono che all'impresa affidataria è consentita, salvo contrarie disposizioni di legge, la cessione dei crediti pecuniari nascenti dall'esecuzione del presente Contratto, nelle forme previste dalla legge.

Art. 8 – Subappalto e cessione del contratto

In materia di subappalto e di cessione del contratto si applica l'art. 105, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Art. 9 – Inadempienze e Risoluzione del contratto

L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto dal contratto darà diritto al Comune di procedere alla risoluzione del contratto.

Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto per quanto previsto dall'art. 108 del d.lgs n. 50/2016 o qualora si verificano uno dei seguenti casi:

- mancata accettazione dei rifiuti conferiti per due volte consecutive, non determinata da cause di forza maggiore;
- interruzione del servizio, salvo che l'appaltatore dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
- fallimento dell'appaltatore;
- subappalto anche parziale se non previsto o autorizzato;
- violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.
- scadenza e mancato rinnovo dell'autorizzazione al trattamento/smaltimento dei rifiuti di cui al d.lgs 152/2006;
- in tutti i casi previsti dalla legge.

In caso di risoluzione del contratto all'appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.

Art. 10 - Recesso dal contratto

Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 109 del d.lgs n. 50/2016.

Art. 11 - Responsabilità e obblighi dell'Appaltatore

Il servizio costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177 comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 s.m.i. e pertanto dovrà essere svolto nel rigoroso rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici di cui al DPCM 27 gennaio 1994 nonché di ogni altra norma applicabile e, come tale, per nessuna ragione potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato, salvo i casi di forza maggiore.

L'Appaltatore si obbliga in particolare:

- ad erogare i servizi in maniera continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di sospensione/interruzione del servizio per cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve adottare tempestivamente tutte le misure volte ad arrecare al committente il minor disagio possibile nonché a fornire un esauriente informazione sui motivi del malfunzionamento o dell'interruzione e sui tempi di ripresa regolare del servizio.
- informare immediatamente il Comune di eventuali revoche o limitazioni delle prescritte autorizzazioni, regionali o nazionali, comminate a suo carico o agli impianti nei quali vengono conferiti i rifiuti. La revoca o la limitazione delle autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio sarà causa di immediata risoluzione del contratto di appalto, rimanendo a carico dell'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni eventualmente derivati al Comune di Ladispoli ed ai terzi, nonché ogni responsabilità conseguente alla mancata notifica della situazione.
- all'esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente appalto, dalla documentazione di gara, dallo schema di contratto, nonché da ogni altra normativa vigente in materia.
- mantenere per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per l'esecuzione del servizio anche se derivanti da norme intervenute successivamente all'affidamento;
- al rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente, di trasporto e gestione dei rifiuti, di igiene e sicurezza sul lavoro, di previdenza, assistenza etc., sia per la propria attività, che dei terzi eventualmente incaricati a qualsiasi titolo, della cui idoneità autorizzativa, tecnica e professionale e del cui operato, risponde in via integrale ed esclusiva sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale;

- farsi esclusivo e totale carico degli infortuni o di danni a persone o cose arrecati al Comune di Ladispoli e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto;
- farsi esclusivo e totale carico dell'operato dei suoi dipendenti;
- del mantenimento gli standard di qualità, del buon andamento del servizio, del materiale avuto in consegna da parte del Comune e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sul Comune in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto;
- in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore si impegna al rispetto delle norme contenute nella Legge 12/6/1990 n. 146 per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- dell'onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

L'Appaltatore deve fornire al Comune ogni informazione che quest'ultimo ritenga utile, di carattere amministrativo e economico-finanziario sui diversi servizi espletati, comprese quelle per la compilazione del M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) e per la predisposizione della tariffa secondo quanto disposto dalla legge.

Art. 12 - Verifiche e Controlli

Il Comune di Ladispoli, per mezzo Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), provvederà alla vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione dei servizi in oggetto del presente contratto.

Il DEC provvederà ad effettuare le dovute verifiche sull'esatta osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal contratto e dal presente capitolato, ed effettuando se ritenuto utile visite alla struttura.

I controlli, non soggetti a preavviso, permetteranno di verificare la rispondenza qualitativa del servizio oltre al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

I controlli avverranno in contraddittorio con il personale dell'Appaltatore ed ogni contestazione sarà effettuata per iscritto; per la funzionalità dei controlli l'aggiudicatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria.

L'Appaltatore dovrà inoltre consentire l'esecuzione di controlli/verifiche nell'impianto in conformità a quanto previsto dalle Convenzioni ANCI-COREPLA, CIAL, RICREA e CORIPET e dai relativi allegati.

Art. 13 - Penali

È prevista l'applicazione di penali per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimenti contrattuali, qualora non siano determinati da cause di forza maggiore. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

A titolo non esaustivo saranno applicate penali nei seguenti casi:

DESCRIZIONE INADEMPIENZA	IMPORTO SANZIONE
Mancata esecuzione del servizio	1 (uno) per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale.

Mancata accettazione del conferimento entro il giorno previsto	1 (uno) per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.
Mancata consegna della documentazione/rapporti richiesti dal Comune (Rapporti, formulari, contabilità, autorizzazioni impianti, ecc.)	0,5 (zero/cinque) per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.
Mancato rispetto, errori, inadempienze, delle disposizioni del Contratto/Capitolato.	0,5 (zero/cinque) per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

La penale è irrogata mediante comunicazione scritta all'Appaltatore a mezzo PEC (posta elettronica certificata). L'Appaltatore avrà un termine di 15 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, il Comune considererà valida la penale applicata. Il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti. Ove questi non siano sufficienti, si procederà all'incameramento, parziale o integrale, del deposito cauzionale costituito a garanzia degli obblighi contrattuali; l'appaltatore dovrà reintegrare tempestivamente la garanzia dovuta.

Art. 14 – Esecuzione d'Ufficio

Verificandosi mancanze o inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fatte salve quelle determinate da cause di forza maggiore, il Comune, in aggiunta all'applicazione delle penali previste effettuerà la decurtazione del valore economico delle prestazioni non eseguite, determinate in base ai prezzi offerti dall'Appaltatore, ovvero in assenza di questi in base al prezzario della Regione Lazio. Qualora il Comune lo ritenga necessario, in aggiunta alla decurtazione economica potrà eseguire d'ufficio le prestazioni mancanti addebitando all'Appaltatore le eventuali maggiori spese sostenute. Sia la decurtazione economica che le maggiori spese sostenute dal Comune, sono trattenute dal primo corrispettivo da riconoscere all'appaltatore. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione debitamente sottoscritte. Sono fatti salvi ulteriori effetti sul contratto.

Art. 15 – Garanzie

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto o se effettuato sotto le riserve di legge, prima dell'inizio del servizio, dovrà fornire al Comune:

- Copertura assicurativa per responsabilità civile, comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con validità non inferiore alla durata del servizio.
- Garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, tramite cauzione/fideiussione secondo le modalità previste all'articolo 103, comma 1 del d.lgs. 50/2016. Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune potrà avvalersi di tale cauzione in conformità alla legge. L'appaltatore dovrà reintegrare tempestivamente la garanzia dovuta. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno cagionato per inadempimento delle obbligazioni assunte col presente contratto.

Art. 16 - Controversie

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, ove non siano risolte in modo bonario, sono demandate al Foro competente di Civitavecchia. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17 - Disposizioni a tutela del lavoro

L'Appaltatore è obbligato ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nel CCNL per i dipendenti del settore e negli accordi integrativi. L'Appaltatore è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Su richiesta del Comune, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti a qualunque titolo assunti ed a comunicare il CCNL loro applicato, entro 10 giorni dalla richiesta.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.lgs. n. 50/2017 e s.m.i., il Comune ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. Il Comune può incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile della procedura a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà l'inadempienza all'Impresa Appaltatrice e, se del caso, all'Ispettorato stesso, procedendo ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione al Comune, né a titolo al risarcimento dei danni né per cessione del credito.

Il personale destinato al servizio deve essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle prestazioni da eseguire.

L'Appaltatore deve inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori incaricati di effettuare il servizio oggetto dell'appalto.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza e le norme antinfortunistiche proprie del servizio in esecuzione.

L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute dei lavoratori e sicurezza sul luogo di lavoro, è obbligato a fornire ai dipendenti, oltre all'abbigliamento adeguato (nelle modalità contrattualmente previste, anche con

contrattazione decentrata) e ai D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale), i tesserini di riconoscimento muniti di fotografia, da indossare durante lo svolgimento del servizio (Art. 6 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 “*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*”: tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici). L’Impresa Appaltatrice è tenuto ad assicurarsi che i D.P.I., i tesserini identificativi e l’abbigliamento siano indossati e correttamente utilizzati, con i tesserini esposti in modo visibile.

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti, nonché causa di risoluzione del contratto di appalto se, nonostante diffida scritta, l’Appaltatore non provvederà in merito.

Oltre a quelli previsti nel presente Capitolato, l’Appaltatore è tenuto:

- ad osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico-normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
- ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- a depositare, prima dell’inizio dell’appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori (Documento di valutazione dei rischi);
- al rispetto delle norme di sicurezza ex D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
- provvedere a formare il personale in servizio;
- L’Impresa Appaltatrice deve mantenere estranea la Stazione Appaltante da ogni controversia che dovesse insorgere tra l’impresa ed il personale impiegato nel servizio.

I Contratti collettivi di lavoro e norme dovranno essere rispettati anche nei confronti dei soci delle cooperative.

I relativi controlli potranno essere fatti dal Comune in ogni momento.

L’Appaltatore potrà ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell’esecuzione del presente appalto rivolgendosi agli uffici I.N.P.S. e I.N.A.I.L.

Art. 18 - Tutela dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03 e s.m.i., del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., dalla legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163) e dal Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 21.05.2018.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l’attuazione dei rapporti contrattuali con l’aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.

I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell’autorizzazione n. 7/2013 recante “*Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici*” del Garante della Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla procedura di affidamento. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679. Si precisa che:

- i dati conferiti verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale all'uopo incaricato della Città Metropolitana di Roma Capitale e dell'Amministrazione di appartenenza del R.U.P.;
- il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura per l'affidamento di appalti nonché per eventuali finalità statistiche;
- il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma;
- il Responsabile del trattamento è il Direttore dell'U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano, con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma, mentre per il Comune di Ladispoli, è l'Ing. Paolo Pravato, responsabile del Settore 1 dell'Area III dell'Ente, con sede in Ladispoli, Piazza Giovanni Falcone 1.

Il legale rappresentante dell'impresa concorrente, sottoscrivendo l'istanza di ammissione alla gara, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità per cui la gara stessa viene espletata.

Art. 19 - Protocollo di legalità

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva al Comune e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c..., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p.,319 – quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Art. 20 - Incompatibilità

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2011 e s.m.i. *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

Art. 21 - Norma di rinvio

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nella documentazione di gara, nello schema di contratto, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Ladispoli, 23/09/2021

UFFICIO TECNICO COMUNALE

- Geom. Marco Paoletti -

servizio di trattamento e recupero del rifiuto urbano EER 20.03.07 “ingombranti”, nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2024

DESCRIZIONE	IMPORTO				PERCENTUALE SUL COSTO DELLA MANODOPERA SU IMPORTO APPALTO	
A) IMPORTO ANNUALE DELL'APPALTO	€ 96.250,00	COSTO ORARIO CORRISPONDENTE				
B) COSTO ANNUALE DELLA MANODOPERA	€ 24.610,56	€ 29,62			25,57 %	
così suddiviso:						
	Livello	Qualifica	Ore di lavoro a settimana	Ore di lavoro annue (n. 52 settimane)	Costo orario	Tot. costo annuo manodopera per qualifica e livello
CCNL FISE - ASSOAMBIENTE	IVB	Operaio	8	416	€ 32,16	€ 13.378,56
	IIB	Operaio	8	416	€ 27,00	€ 11.232,00
Totale annuo appalto						€ 24.610,56